

## TORNATA DEL 27 MARZO 1854

-29-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Omaggio — Discussione sul progetto di legge intorno alla convenzione coll'ingegnere Orlando per lo scavamento dei porti dello Stato — Osservazioni del relatore Alberto della Marmora circa una petizione presentata al Senato, e relativa a questo progetto — Schiarimenti del ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Discussione sul progetto di legge per una tassa sulle pensioni che si godono all'estero — Discorso del ministro delle finanze — Risposta dei senatori Di Castagneto e Di Vesme, relatore — Osservazioni dei senatori Alberto della Marmora e Luigi di Collegno contro il progetto — Considerazioni del senatore Alfieri — Spiegazioni del ministro delle finanze — Replica del relatore — Reiezione dell'articolo 1 — Proposta del senatore Di Pollone — Incidente in ordine a tale proposta — Parlano intorno ad essa il ministro delle finanze, i senatori Di Pollone, Alfieri, De Fornari, Di Castagneto, e il ministro dell'istruzione pubblica — È sospesa la discussione di questo progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.

**QUARELLI**, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

900. Nicolò Casanova, di Genova, domanda che sia tenuto conto delle offerte da esso fatte per l'appalto dello scavamento dei porti dello Stato, e venga quindi aperto un nuovo incanto, ovvero si proceda ad una privata licitazione dell'impresa medesima.

901. Alessandro Trombetta, caffettiere, a nome d'altri 29 esercenti, domanda che l'imposta sui caffettieri sia basata sul consumo dei generi coloniali, e non sul fitto, siccome venne stabilito colla legge del 2 gennaio 1853.

**PRESIDENTE.** Debbo dar conoscenza al Senato di una lettera direttami dal senatore Giulio.

**QUARELLI**, segretario, legge la lettera del senatore Giulio, con cui esprime il suo rincrescimento di non avere potuto intervenire alle ultime sedute del Senato, e di non poter ancora per alcun tempo prender parte ai lavori di esso, per una febbre continua che lo costrinse a tenere il letto per tutta la settimana scorsa.

**PRESIDENTE.** Rendo conto alla Camera dell'omaggio fattole dal dottore Astegiano di 2 esemplari della *Statistica medico-topografica della provincia d'Alba*.

### DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SCAVAMENTO DEI PORTI DELLO STATO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge riguardante lo scavamento dei porti dello Stato e l'approvazione della relativa convenzione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1128, 1131.)

Il progetto di legge è così concepito in un solo articolo: « Il Governo è autorizzato a stipulare definitivamente, ed a mettere in esecuzione il contratto passato fra il Ministero dei lavori pubblici e l'ingegnere Luigi Orlando in data 17 febbraio 1854, per la scavazione dei porti dello Stato. »

Dichiaro aperta la discussione generale mettendo in avvertenza la Camera che essendovi annessa la convenzione seguita fra il Ministero e l'ingegnere Orlando, chi volesse fare osservazioni sopra qualche parte della medesima, debbe prendere la parola nella discussione generale, inquantochè, se non si prendesse la parola sopra alcuna parte del contratto, lo non metterei in votazione se non l'articolo unico della legge, che l'approva nel suo complesso.

La parola è al senatore Della Marmora.

**DELLA MARMORA**, relatore. Mi duole che non sia qui presente il ministro dei lavori pubblici, perchè avrei una comunicazione a fare.

Questa mattina mi venne rimesso un memoriale di un tale Nicolò Casanova, il quale dice non esser vero che non si fossero presentate persone all'appalto...

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. (Interrompendo). Domando la parola per una mozione d'ordine.

Se l'onorevole preopinante crede utile la presenza del ministro dei lavori pubblici, si potrebbe sospendere la discussione di questa legge, intervertire l'ordine del giorno aspettando la venuta del mio collega, e discutere la legge relativa alle pensioni che si godono all'estero.

**DELLA MARMORA.** Benissimo!...

(Entra il ministro dei lavori pubblici.)

Essendo ora presente il ministro dei lavori pubblici, io riprenderò la mia comunicazione.

Io debbo partecipare alla Camera che dall'ufficio della presidenza mi fu rimessa questa mane una supplica diretta al Senato dal signor Casanova, nella quale dice essersi presen-

tato all'appalto sino dal 10 febbraio scorso per concorrere all'impresa dello scavamento dei porti dello Stato, e soggiunge che il signor ministro non ne ha tenuto conto.

Io non entrerb in discussione su questo nuovo progetto che mi proponevo di far esaminare dall'ufficio centrale, ma avendolo avuto pochi momenti fa non ebbi tempo d'adunarlo e consultarlo in proposito. Io gli ho dato un'occhiata, e non nascondo che non trovo nel fondo di esso una grande differenza col progetto già stato accettato dall'altra Camera.

La differenza maggiore sta tutta nella somma da anticiparsi, ma mi pare di aver già fatto osservare nella mia relazione che l'aumento delle somme da anticiparsi non era una cosa di grande rilievo, e sarebbe stato invece di gran rilievo l'aumento dei prezzi portati pel lavoro.

Ma in quanto alle anticipazioni, siccome le macchine e tutto il materiale che provvede l'appaltatore, e che forse è già in parte ordinato, rispondono largamente delle somme avanzate, io credo che la differenza in più della somma che si darebbe per anticipazione all'impresario non influirebbe molto sulla qualità del contratto.

Siccome però, come ho avuto l'onore di far osservare, questi lavori premono, e se noi dovessimo fare una mutazione, il progetto di legge dovrebbe ritornare all'altra Camera, così crederei che sarebbe cosa conveniente di tener questa supplica come non avvenuta, e di procedere senza più alla discussione del progetto attuale.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Darò qualche altra spiegazione al Senato perchè possa decidere più maturamente del conto che può meritare il ricorso del signor Casanova.

Il signor Casanova presentò questo ricorso con un vaglia per garanzia fatto dal signor Queirolo. Quest'ultimo, molto tempo fa, prima cioè ancora delle trattative con Orlando, si era presentato domandando quest'appalto per trattativa privata. Avendo messo condizioni più gravi di quelle che poi si ebbero dall'Orlando, gli si restituì la dimanda, dicendogli che si preferivano le condizioni offerte dal signor Orlando.

Le offerte del signor Orlando seguivano circa alla metà di gennaio; esse erano convenientissime, sicchè il Governo gli diede l'affidamento che avrebbe trattato con lui quando vi avesse introdotte alcune leggieri modificazioni. Il signor Orlando le introdusse, ed il Governo trattò con lui. Si presentò in quel frattempo il signor Casanova, cioè poco dopo che il signor Orlando aveva fatte le sue offerte, circa la metà di febbraio, e fece un'altra offerta; quella stessa appunto che presentò al Senato. Fra queste offerte e quelle del signor Orlando non vi è altra differenza se non che il Casanova stabilisce l'anticipazione che si deve fare in lire 250,000, ed a misura che le macchine procederanno nella costruzione, e che debbe essere solo compita quando egli avrà presentate altrettante macchine pel valore di quattrocento mila lire a giudizio de' nostri periti. In altri termini, l'anticipazione che il signor Orlando ha convenuto col Ministero in trecento mila lire, il Casanova la limita a duecento cinquanta mila; tutta la differenza sta in ciò.

Avverla il Senato che una tale anticipazione è totalmente guarentita, perchè le macchine devono essere fornite a prezzo d'estimo e giudicate da periti del Governo, e per un valore di lire quattrocento cinquanta mila, e perchè la restituzione si fa soltanto a misura che procede il lavoro, ritenendosi sul valore del lavoro eseguito il venticinque per cento.

Ma vi è un'altra circostanza che non potrebbe mai persuadere il Ministero a dare la preferenza a queste offerte del signor Casanova, ed è che nel primitivo contratto, nella fidu-

cia che si aveva di poter appaltare il lavoro sollecitamente e trovare forse all'estero offerenti che in breve tempo avessero provveduto le macchine, si partiva dalla supposizione appunto che queste macchine fossero belle e costrutte nei cantieri forestieri: ma quando si vide in sostanza che conveniva ricorrere all'industria del paese perchè nessuna offerta ci venne fatta d'altrove, od almeno quelle che si fecero non poterono avere alcun seguito, come ho indicato nella relazione alla Camera dei deputati, allora il Governo, prendendo il partito di trattare cogli industriali del paese, ha anche stabilito che, dovendosi le macchine costruire nel paese, fosse certamente da preferirsi quel costruttore che aveva di già un'officina avviata e dato prove di bellissime costruzioni in questo genere, che non uno qualunque che veniva offrendosi di far eseguire il lavoro o nelle officine straniere, o nelle officine del paese, quando egli potesse dimostrare che non gli era stato possibile di farlo eseguire nelle officine straniere. Questa condizione non la trovò conveniente il Ministero. Laddove col signor Orlando si è stabilito che egli ammannirà tutti i materiali occorrenti, metterà in corso la sua officina in modo che tre mesi dopo sia giudicata alla a far proseguire il lavoro e adempiere alle sue obbligazioni; sicchè quando si faranno le anticipazioni si è certi che il lavoro è eseguito. Per questo motivo io ho rifiutata la dimanda che è stata presentata dal signor Casanova, e credo che il Senato approverà l'operato del Ministero.

**BELLA MARMORA, relatore.** Io credo interpretare il sentimento dell'ufficio centrale, annuendo intieramente all'opinione del signor ministro dei lavori pubblici, e di più ripeterò al Senato il danno che ne verrebbe se questa legge dovesse venire modificata e rimandata all'altra Camera.

Infatti sarebbe grandemente dannoso se si dovesse ancora aspettare a dar mano al lavoro per questi scavi che sono giudicati di tutta necessità non solamente in quest'anno, ma sin dagli anni scorsi.

Io credo dunque che sarebbe stato bene di tener conto di questa domanda se fosse giunta in tempo opportuno; ma siccome questo memoriale non pervenne nelle mani dell'ufficio che da pochi minuti, è impossibile che esso abbia potuto essere preso ad esame; perciò io opino che sia meglio considerarlo come non avvenuto e procedere alla discussione della legge come era stata proposta ed accettata dall'ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la chiusura della discussione generale, la quale, se sarà approvata dal Senato, mostrerà che la Camera non vuole tener conto della petizione di cui ora si è fatto cenno, petizione la quale ha contro di sè le ragioni allegate dal ministro dei lavori pubblici, non che dall'onorevole relatore del progetto, e anche la circostanza di essere stata presentata troppo tardi.

Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa ora alla votazione dell'articolo unico della legge.

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(È adottato.)

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE PENSIONI CHE SI GODONO ALL'ESTERO.**

**PRESIDENTE.** Si era differita di alcuni giorni la discussione dell'altra legge che già trovavasi posta dapprima all'or-

dine del giorno, vale a dire quella riguardante le pensioni che si godono all'estero.

La causa della sospensione fu la infermità dell'onorevole relatore, il quale oggi essendo presente ed in istato da sostenere perciò la discussione, io prego il Senato a voler permettere che si aggiunga all'ordine del giorno già stabilito anche la discussione della legge per le pensioni di cui ho parlato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 742 e 743.)

(il Senato approva.)

Darò lettura del progetto di legge:

« Art. 1. Dal 1° aprile 1854 chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato eccedente lire 500 rimane oltre quattro mesi continui all'estero, è sottoposto alla ritenenza del 25 per cento durante tutto il tempo della sua dimora fuori Stato, con che però la pensione ridotta non sia minore di lire 500 nette.

\* Art. 2. Il pensionario che rimane oltre quattro mesi all'estero se in Europa, ed un anno se fuori d'Europa, senza darne avviso al sindaco del comune dell'ultima sua residenza, ovvero ad un agente consolare o diplomatico nazionale, perde un'annata di pensione; se lascia trascorrere un anno senza adempiere tale disposizione decade dalla pensione.

\* Art. 3. I pensionari saranno costare al Ministero delle finanze del loro ritorno in patria mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del comune della loro residenza.

\* Art. 4. I pensionari presentemente autorizzati a rimanere all'estero sono soltanto tenuti all'osservanza di questa legge trascorso il termine dell'autorizzazione ove esso non ecceda mesi sei, e non vi siano immediatamente soggetti per ispeciali disposizioni contenute nella medesima. Se l'autorizzazione oltrepassa quel termine, ovvero è illimitata, si intenderà ristretta a mesi sei. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'ufficio centrale ha proposto ad unanimità il rigetto di questa legge, epperò suppongo che difficilmente essa troverà oratori che vogliano intraprenderne la difesa; quindi sorgo il primo onde giustificare la medesima, non che il voto dell'altra Camera, e cercare di purgarla dagli appunti che mi sarà permesso chiamar severi, dell'ufficio centrale contro la legge stessa.

La legge attuale aveva un doppio scopo: il primo, di regolarizzare la condizione dei pensionati che intendono stabilire il loro domicilio all'estero; il secondo di vantaggiare la condizione delle nostre finanze.

Il primo scopo deve considerarsi come un vero beneficio che si conferisca ai pensionati che vogliono stabilire il loro domicilio all'estero; il secondo, invece, impone ai medesimi un peso, e può quindi essere considerato come un vero sacrificio.

Il Ministero credeva che con ciò anche relativamente a questi pensionati vi fosse una specie di compenso; che ciò che acquistavano da un lato, cioè in indipendenza, in maggiore libertà di azione, fosse bastevole compenso al non grave sacrificio che d'altra parte loro s'imponeva. Così non giudicò il vostro ufficio centrale. Prima d'ogni cosa esso non ha creduto che il vincolo imposto dall'attuale legislazione fosse cotanto grave; disse che il brevetto del 1835 di essa stabiliva che la pensione cessasse per l'impiegato civile qualora senza licenza si assentasse dai regii Stati; che poscia le leggi del 27 giugno 1850 e 20 giugno 1851 imposero un'identica condizione ai pensionati militari dell'esercito di terra e di mare.

Crede l'ufficio che gli impiegati dipendenti dalle gabelle e

dalle finanze e gli agenti diplomatici fossero dispensati da questa prescrizione.

Io non voglio suscitare qui intorno a questa esenzione una questione legale, nè ricercare nelle molteplici leggi, regolamenti e patenti che si riferiscono alle pensioni, se veramente gli agenti diplomatici fossero dispensati dal chiedere e riportare la sovrana autorizzazione per godere la pensione all'estero: quello che posso assicurare è il fatto che nessun agente diplomatico godente pensione dimora all'estero senza essere regolarmente autorizzato.

Alcuni hanno ottenuto autorizzazione indefinita, cioè finchè non venga specialmente rievocata: la massima parte ha ottenuto autorizzazione limitata ad un tempo più o men lungo; e non sono ancora scorsi molti mesi che uno dei nostri più distinti antichi diplomatici, essendo scaduto il termine per cui gli era stata concessa l'autorizzazione, ricorse in via regolare al re per mezzo del ministro delle finanze onde ottenere che questa sua autorizzazione fosse prolungata.

Crede quindi poter dire che nello stato attuale delle cose l'autorizzazione si richieda per tutti i pensionati, sì civili che militari.

**RICCI ALBERTO** (*Interrompendo*). Il regolamento non ne parla; può essere che sia stata richiesta per sovrabondanza.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Farò osservare, se si vuole entrare nella discussione, che dall'antico regolamento la pensione è stabilita, è concessa finchè così piaccia al sovrano. Quando il sovrano avesse voluto vincolare la concessione a queste condizioni speciali non sarebbe stato contrario al titolo di concessione. Comunque sia, è di fatto, ripeto, che nessun pensionato crede di potersi assentare dai regii Stati senza prima chiedere al ministro delle finanze la facoltà di ciò fare. Ora, siccome nessun regolamento, nessuna legge, nessuna patente stabilisce i casi nei quali quest'autorizzazione deve essere data, come non vi è nessun limite, dirò così, all'arbitrio del Governo, si può dire che la condizione del pensionato che vuole stabilirsi all'estero è lasciata intieramente, esclusivamente in balia del ministro delle finanze.

Ora io chieggo se questo sia uno stato di cose regolare, consentaneo allo spirito delle nostre istituzioni.

Se si crede che il pensionato debba godere della più intiera libertà, che possa andare e venire dentro e fuori Stato, e portare i suoi penati altrove, si dica, si stabilisca nella legge: ma il lasciare in vigore una legge che mette il pensionato nell'assoluta balia di un ministro, il quale è per uomo, e può quindi abusare del potere che gli è confidato, in verità mi pare una manifesta contraddizione.

Il Ministero quindi proclamando in principio la libertà per gli impiegati di trasportare il domicilio dove meglio loro talenti, in questo od in quell'altro emisfero, mi pare abbia migliorato, e migliorato molto le condizioni in cui gli impiegati stessi si trovavano. Ma si dice: questa libertà gliela fate pagare, ed anche un po' caro! È vero: il Ministero ha creduto che l'impiegato il quale abbandona il suo paese e porta la sua dimora altrove, debba soggiacere ad una tassa speciale: non credè che quest'impiegato, sottraendosi in gran parte al peso al quale soggiacerebbe se rimanesse nello Stato, non debba essere chiamato fino ad un certo punto a concorrere alle spese dello Stato.

Ed invero: come mai questa pensione viene essa pagata all'individuo in discorso? Col prodotto delle imposte.

Il pensionato allontanandosi, cessa di concorrere a tutte le imposte indirette; diminuisce i mezzi che ha lo Stato per

soddisfare le pensioni; quindi è necessario, nel suo proprio interesse, di assoggettarlo a quel tanto che corrisponde forse a quanto avrebbe pagato se fosse rimasto nello Stato.

Ma questo compenso fu giudicato in modo severissimo dall'ufficio centrale. Fu detto non solo legge di finanza, legge d'imposta, ma legge di confisca: così si legge nella relazione dell'ufficio centrale: « A questo vostro ufficio e per la gravità dell'imposta, e per le disposizioni accessorie, parve meno legge d'imposta, che non legge di confisca. »

Qui mi sia permesso di manifestare il mio stupore: se pare grave la condizione che si vuole imporre per legge dal ministro delle finanze, essa è tuttavia molto meno grave della condizione che esisteva nell'antica legislazione.

All'articolo 17 citato dal relatore tale legge diceva:

« La pensione cesserà per quell'impiegato civile che ne fu provveduto, qualora senza licenza si assenti dai regii Stati. »

Non è più una ritenenza del 25 per cento, è la cessazione assoluta. Ora se la ritenenza del 25 per cento è una confisca, come sarebbe la cessazione assoluta? Sarebbe altro che una confisca, ed una confisca molto grave!

Quindi io non capisco come l'ufficio centrale abbia portato una censura così acerba contro l'antico sistema, e mi stupisce tanto più l'abbia gettata un ufficio centrale in cui si trova il conte Castagneto, il quale, mi pare, avrebbe almeno dovuto sostenere l'antica legislazione e purgaria dalla taccia di essere una legislazione barbara che pronunziava la confisca sulle pensioni degli impiegati.

**DE CASTAGNETO.** Domando la parola.

**CAVOU,** presidente del Consiglio, ministro delle finanze, L'ufficio poi dice che non solo è una legge di confisca, ma una legge contraria alla libertà individuale; che questa legge restringe una delle più sacre e più importanti fra le libertà, quella del domicilio.

Ma, o signori, l'impiegato mentre è in attività ha egli la libertà del domicilio? No. Il suo domicilio è determinato dall'impiego che egli copre. Non vedo poi come si possa dire che quando ha cessato dall'impiego si vada maggiormente la sua libertà quando gli si assegna per domicilio l'intera periferia dello Stato e non gli si vieta di mutare il domicilio, ma gli si impone soltanto una condizione fiscale per poterlo stabilire in certe località.

Onde provare quanto male siano fondate le accuse di confisca e di violata libertà, che, ripeto sempre, si applicherebbero con molto maggior forza alla legislazione che fu in vigore sotto l'antico regime, che non alla proposta ministeriale, domanderò: che cosa è la pensione? La pensione non è altro che uno dei mezzi coi quali lo Stato corrisponde i propri impiegati. Lo Stato corrisponde gli impiegati con stipendi e salari finché sono in servizio attivo, quando cessano da questo loro si assegna una pensione. Si potrebbe facilmente concepire un sistema nel quale non vi fossero pensioni, in cui lo stipendio fosse alquanto maggiore di quello che è stabilito, ed in cui fosse lasciato all'impiegato di provvedere alla propria vecchiaia mediante ritenenza mentre è in attività di servizio. Ed invero se tutti gli uomini fossero previdenti, io credo che questo sistema sarebbe di gran lunga migliore che quello attuale delle pensioni.

Comunque sia, questo sistema non si adottò da noi, e non si è adottato, credo, in nessun paese d'Europa: esso è in vigore soltanto in America, e basta la sua possibilità per dimostrare evidentemente non essere la pensione che un supplemento di stipendio, che uno degli elementi che costituiscono il corrispettivo dei servizi prestati dagli impiegati. Ora egli è evidente che si può a questo corrispettivo sta-

bilire certe determinate condizioni, come sarebbero quelle del domicilio e quelle fiscali.

Egli è mio avviso che, se si ritiene quale sia la natura della pensione, non si possa menomamente appettare questa proposta, come non si può in egual modo appettare l'antica legislazione (della quale io sono costretto qui di farmi il difensore), né di soverchia severità, né tanto meno di essere spogliatrice o confiscatrice.

Il Governo fu indotto a presentare questa legge non da motivi personali, come da taluno si volle pretendere: se ciò fosse, se il Ministero avesse creduto che la presenza all'estero di certe persone godenti grosse pensioni e facienti al Governo guerra accanita, dovesse essere repressa, avrebbe ritratto (e il ministro che ha ora l'onore di parlare al Senato, l'avrebbe fatto) la concessa permissione, e le avrebbe private della pensione se non fossero ritornate in paese: ma il Governo non ha creduto opportuno e non lo crede tuttora, di valersi di un potere assolutamente arbitrario, l'uso del quale non è determinato da nessuna norma fissa: esso ha creduto appunto opportuno di proporre una legge colla quale cessasse quell'arbitrio, ed a quest'arbitrio venisse sostituita una regola generale conforme, da applicarsi in egual modo agli amici ed agli avversari del Governo, a quelli che abitano all'estero per motivi ragionevoli, ed a quelli che possono anche abitare all'estero senza troppo fondati motivi.

Con ciò il Governo avvisava far prova della sua imparzialità e del suo desiderio di sostituire all'arbitrario il buon volere della legge e delle norme fisse. Se il Senato crede di dover rigettare questa legge, il Ministero piegherà la fronte; ma esso mi permetterà di osservare essere strano, essere un esempio che non si riproduce molte volte, di un ministro che viene a chiedere che siano limitate le facoltà di cui esso è investito, e che da un corpo deliberante invece gli siano lasciate queste facoltà senza regola e senza limiti.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Di Castagneto.

**DE CASTAGNETO.** L'onorevole signor ministro delle finanze m'invita a prendere la difesa dell'amministrazione passata, la quale, egli dice, spiegava anche un rigore maggiore relativamente alle pensioni di riposo, quando si tratta di poter risiedere all'estero, poiché allora senza il permesso si perdeva la totalità.

Egli si lagna fortemente dell'espressione contenuta nella relazione che la disposizione proposta dal Ministero possa considerarsi come una confisca. Io, o signori, prenderò sempre molto volentieri la difesa del Governo passato, in quanto che quel Governo si reggeva con principi stabili, e presentava un'amministrazione tanto ordinata, che tutto concorreva a renderla prospera e fiorente quale l'abbiamo vista in quei tempi; con tutto ciò anche sotto quel Governo io ho sempre amata la libertà, e l'amo ancora adesso; ora posso dirlo, allora forse questo nome non si poteva pronunciare tanto liberamente. Io credo, o signori, che la proibizione agli impiegati di recarsi all'estero non lesse in quel tempo tanto una misura fiscale, quanto piuttosto una misura politica, cioè che certe persone più direttamente dipendenti dal Governo non potessero assentarsi dagli Stati senza che il Governo ne fosse informato. Questa misura era in special modo anche adottata per la nobiltà, ed esisteva una disposizione espressa nelle nostre leggi. Tutto era mirabilmente coordinato a quel fine a cui concorrevano tutte le istituzioni della monarchia.

Di più, bisogna ancora riflettere, o signori, che le pensioni, come ben a proposito osservava il signor ministro delle finanze, dipendevano dall'arbitrio e beneplacito del re;

da lui dipendeva di darle o non darle, e le dava con quelle condizioni con cui credeva bene di accordarle. La cosa è tanto vera, che quando si volle regolamentare il servizio delle pensioni per l'incertezza e per le difficoltà che potevano insorgere, si fece il brevetto del 1835, a cui sta scritto in fronte: *Norma per le proposizioni delle pensioni da accordarsi da S. M.*

Ora nel nostro attuale sistema, se io mi fo ad esaminare il regolamento per le pensioni dell'esercito, se lo esamino quello per l'armata di mare, non trovo più la parola *norma*, bensì ci trovo il *diritto alle pensioni*: quando pertanto una persona ha il diritto ad una pensione, questo diritto lo riconosce la legge; quando la persona ha compiuti i suoi anni di servizio, oppure il Governo ha creduto di metterla a riposo, questa persona ha diritto di godere la sua pensione ove crede, come tutti gli altri cittadini hanno diritto di godere le loro entrate ovunque loro aggrada; ed io penso che non si possa mettere un limite a questa libertà, la quale è uno dei nostri diritti più preziosi e più sacrosanti.

Noi vogliamo concedere la libertà alle mercanzie ed ai cereali, e non vorremo accordare la libertà di moversi agli individui?

Io domando al signor ministro delle finanze, se questo sia consentaneo ai principii che egli non ha cessato mai durante la sua amministrazione di sempre manifestare sia in questo, sia nell'altro recinto del Parlamento. Dunque, lo ripeto, se si tratta di una misura politica, credo che le nostre istituzioni ripugnano a che si possa in linea politica impedire una persona di trasportarsi all'estero: se poi si tratta di una misura fiscale, io credo che non si possa per un interesse materiale imporre un tal peso sulla libertà dei cittadini.

Per l'uno e per l'altro motivo adunque, io molto volentieri ho sottoscritto all'opinione dei miei colleghi dell'ufficio centrale; intanto lascio all'onorevole nostro collega il relatore di rispondere alle altre osservazioni del signor ministro delle finanze.

Ma intanto, relatore. Fresco di malattia e non preparato a che si aprisse oggi la discussione su questa legge, non potrò che assai imperfettamente soddisfare il mio dovere. Procurerò tuttavia di rispondere alle principali difficoltà fatte dal signor ministro sulla presente questione.

La prima parve muover dubbio su quanto l'ufficio centrale aveva asserito, che cioè l'obbligazione di chiedere il permesso per essentarsi dallo Stato, non colga tutti gli impiegati. Le parole del regio brevetto sono evidenti: dopo aver stabilita che: « la pensione cesserà per quell'impiegato civile che ne fu provveduto qualora senza licenza si assenti dai nostri Stati, » dice nell'articolo 20: « Il presente regolamento non è applicabile ai nostri agenti all'estero, per i quali sarà fatto un regolamento particolare. Non lo è neppure agli impiegati bilanciati dalle aziende generali delle finanze e delle gabelle. »

In quanto poi agli impiegati militari, o a quelli che dipendono dalla regia marina vi è una legge posteriore, il prescritto della quale è evidente e differisce in parte da questa.

Ma osservò il signor ministro che quel permesso fu richiesto sinora sempre dagli impiegati anche dipendenti dall'estero. La ragione è chiara; il regio brevetto non era pubblicato, ed era talmente insignito e raro, che l'esemplare appartenente al regio Ministero è una copia manoscritta che l'ufficio poté avere con fatica, e della quale il Ministero raccomandò la restituzione dicendo non averne altra.

Trattandosi dunque di una legge non conosciuta, gli impiegati fecero quello che il Ministero loro disse, tanto più che, come osservava il signor ministro, mentre le pensioni dipendevano dal beneplacito, se la cosa non era stabilita nella legge, poteva ordinarsi semplicemente e dirsi loro: se vi assentate senza permesso, la pensione vi sarà ritirata.

Ora poi che non possiamo più regolarci da semplici ordini verbali e ministeriali, ma sibbene dal prescritto della legge, non trovando questa proibizione per gli agenti all'estero, nè per quelli dipendenti dall'azienda delle gabelle e finanze, dobbiamo dire che essi non sono soggetti a tale obbligazione. Ciò osservato, dico che cade in gran parte l'altro argomento che il ministro trova nel compenso da lui accennato. Diceva: lo accordo agli impiegati in ritiro maggior libertà, ma impone loro un sacrificio di finanza. Non accordo maggiore libertà a nessuno di quelli, i quali godono già di una libertà pienissima.

Accusato poi che questa fosse stata chiamata dall'ufficio centrale legge piuttosto di confisca che d'imposizione, appoggiata principalmente quest'accusa col confronto della legge antica, dichiarò il Ministero a più riprese e nella discussione e nei motivi della legge, che egli intendeva di fare una legge di finanza.

Tale non era la legge antica; essa, come già osservò l'onorevole oratore che mi precedette, era una legge politica: era in ogni caso una legge penale che minacciava la soppressione della pensione a chi si allontanava. Ma dacché si volle fare una legge fiscale, dico che una legge la quale mette un peso tale sopra il diritto della pensione a chi oltre ciò già paga il 2 1/2 per cento, è legge che oltrepassa i limiti di semplice legge fiscale.

È con molto maggior ragione si dirà ciò, se osserviamo le disposizioni accessorie della legge, poichè l'accusa che il Ministero muove alla legge antica, quella cioè di far perdere l'intera pensione, si può muovere in egual modo alla legge nuova. L'articolo 2° dice: « Il pensionario che rimane oltre quattro mesi all'estero se in Europa, ed un anno se fuori d'Europa, senza darne avviso al sindaco, ecc., perde un'annata di pensione; se lascia trascorrere un anno senza adempire tale disposizione, decade dalla pensione. »

Dunque per la semplice negligenza di aver avvertito il sindaco della sua assenza, la quale potrebbe farsi constare dal passaporto, ed in molti altri modi, ecco che decade dalla pensione, come accadeva prima, per essersi allontanato dallo Stato senza il permesso del Governo: anzi come accadevano soltanto alcuni impiegati, poichè gli impiegati militari in nessun caso decadevano dalla pensione, ma solo cessava loro durante il tempo della loro assenza.

Soggiunge l'onorevole ministro che la pensione è piuttosto un supplemento di stipendio, e che siccome l'impiegato non può allontanarsi dallo Stato, così nulla osta che si proibisca anche l'assontamento alle persone che godono pensioni di ritiro. Concedo che la pensione di ritiro sia in origine una specie di supplemento di stipendio, ma non lo è dacchè essa è conseguita. Le due leggi citate sulle pensioni dei militari e sugli impiegati dipendenti dal ministro di marina, dicono in termini formali che la pensione di riposo è un debito dello Stato. Questa espressione non esiste riguardo alle altre pensioni, perchè per queste non abbiamo leggi, ma bensì regolamenti antichi da cui si scorge che le pensioni dipendevano dal beneplacito regio, sanzionate appunto quando si stabilì che le pensioni si regolassero con quei regolamenti, che sarebbero considerati come aventi forza stabile di legge.

D'altronde più che mai assurda sarebbe la proibizione di allontanarsi dallo Stato a certi impiegati secondo che essi trovinsi addetti più ad un dicastero che ad un altro, quando questi impiegati sono in ritiro. Ma, osserva il signor ministro, la cosa esiste, epperò il Ministero ha la facoltà, se non di negare questo allontanamento a tutti gli impiegati, di negarlo ad alcuni; esso propone perciò questo rimedio facilissimo per non usare d'arbitrio e non fare l'atto odioso di negare una cosa agli uni, mentre non può agli altri negarla.

L'ufficio centrale dichiarò che per questo solo motivo esso non proponeva alcuna modificazione, perchè credeva che questo eccedesse i limiti del suo mandato. Esso fu chiamato a dare la sua opinione sopra una legge d'imposta e non a proporre modificazioni sulla legge che regola il diritto dei pensionati di assentarsi dallo Stato.

Del resto alcune di queste pensioni che si godono all'estero sono tali che si vede un tacito patto di lasciarle godere all'estero. Una pensione piuttosto vistosa è concessa ad uno straniero (non so bene se suddito turco, ma certo di quelle parti) che fu dragomanno a Costantinopoli.

**DELLA MARMORA.** Domando la parola.

**DI VESME, relatore.** Evidentemente quando fu concessa tale pensione fu anche concessa la facoltà illimitata di abitare all'estero; evidentemente ebbe allora luogo il patto che la pensione non sarebbe diminuita perchè egli continuò a vivere in famiglia nel suo paese.

Cito questo esempio appunto per dimostrare che una prescrizione generale oltre agli altri inconvenienti avrebbe anche quello di ledere dei diritti che si possono dire acquisiti.

Del resto se questa vuol considerarsi come una misura politica, allora la legge è difettosa appunto per l'imposizione che mette del quarto; poichè se si vuole impedire ad alcuni di assentarsi dallo Stato perchè osteggiano il medesimo, e può temersene danno, non si deve, mediante la perdita del quarto della pensione, concedere la facoltà e ottenere così lo scopo contrario, oppure questo timore non esiste, ed allora le nostre istituzioni non permettono di limitare la facoltà ad un individuo di stare all'estero; cessa l'aspetto politico e la legge diventa fiscale.

Il vostro ufficio centrale è di unanime avviso che l'assenza dallo Stato non sia cosa per sé stessa imponibile. L'impiegato non può assentarsi dallo Stato, e la ragione ne è evidente, perchè l'assenza è inconciliabile col servizio. Ma se l'impiegato è in ritiro, non dovendo adempiere ad alcun servizio, è nostro avviso che possa assentarsi senza perdere la pensione.

Noi crediamo questa legge talmente contraria alla libertà individuale ed odiosa (perchè si riferirebbe ad una sola classe di persone alla quale più particolarmente si vorrebbe proibire di allontanarsi dallo Stato) che l'ufficio stesso non può persuadersi che veramente il Ministero intenda insistere in questa disposizione. Ne appello alle azioni stesse del ministro Cayour, come fece testè il signor senatore Castagneto; ne appello alle sue azioni ed alle sue parole. Chi finora sostenne una libertà amplissima di commercio e anche la libertà individuale in altro caso, non può menomarla in un caso in cui non vi è vantaggio per le finanze, non vi è altro che un vincolo messo senza scopo.

L'ufficio centrale per questi motivi persiste nel proporvi la reiezione della legge.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore La Marmora.

**DELLA MARMORA.** In proposito di un nazionale stabilito in esero paese, cioè in Costantinopoli, io debbo partecipare al Senato che ho ricevuto, alcuni giorni sono, una lettera da una persona investita di una carica piuttosto rag-

gardevole, vale a dire, di un console generale, in una città d'Italia non molto lontana da noi, la quale dopo avere servito 43 anni troverebbesi ora colpita dalla presente legge.

Tale individuo, mentre serviva in quell'impiego in quella città, si è accasato ed ora ha figli, ha moglie, e si trova mezzo malaticcio; la sua pensione di ritiro eccede di poco le lire 3000. Se quest'individuo, perchè non gli venga diminuita la pensione, dovesse lasciare il suo domicilio attuale per rientrare nello Stato, ne avrebbe un grave danno. Egli si raccomanda al Senato affinché prenda in considerazione la sua posizione.

Ma questo non è il solo che si troverebbe ingiustamente danneggiato dalla proposta legge; ve ne sono altri nello stesso caso, io ne conosco di quelli che hanno una moderatissima pensione, appena bastante per vivere; sono andati in paesi forestieri ad assumere un impiego, per esempio nelle strade ferrate; se costoro sono costretti a ritornare in patria, ne vengono grandemente danneggiati. Se la legge vuol colpire i ricchi, è una legge ingiusta, perchè con essa colpisce anche i poveri.

In verità io non capisco il motivo di una legge siffatta in questo momento.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Io dirò poche parole, perchè la salute non mi permetterebbe di dilungarmi, ma non posso tacere la speranza che io aveva, che in questa discussione non si riproducesse quel carattere di personalità che con molto dispiacere ho sentito dalla bocca del signor ministro di finanze.

Io mi trovo in relazione per età, per educazione e per carriera sotto il cessato governo francese, ed anche in parte sotto il presente (ed ho comuni con tutti voi, onorevoli senatori, queste qualità) con una delle persone cui pare evidentemente volesse alludere il signor ministro. Io non ho mandato veruno per sostenere la persona assente della quale si è fatto discorso, ma ho creduto comprendere dalle parole del signor ministro che questa persona, che io non nominerò, per conservare almeno in qualche parte l'anonimo, muove guerra accanita al Governo.

Io ho avuto l'onore di dire che sono stato in continua relazione con quella fin dall'infanzia, ne conosco abbastanza le opinioni, e soprattutto l'onore che la distingue, per poter assicurare che questa espressione non le è dovuta, tanto più quando si volesse alludere ad opinioni ch'essa professa, nel che non entrerò adesso.

Le parole *guerra accanita* indicano molto più che opinione, indicano fatti gravi, fatti gravissimi, nè è bisogno che io dica che non posso accettare questa imputazione.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.** L'onorevole senatore Di Collegno ha creduto che io volessi far allusione ad una determinata persona.

Mi pare che le parole da me pronunziate non si riferissero ad uno più che ad un altro dei pensionati che hanno stabilito la loro dimora all'estero, ad un ceto piuttosto che ad un altro di impiegati; se vi fu allusione, mi duole il dirlo, è l'onorevole preopinante che ha voluto farla ad una osservazione indeterminata.

L'ho detto e lo ripeto, esservi persone godenti pensioni all'estero, le quali manifestano opinioni contrariissime alla nostra attuale forma di governo, l'ho detto perchè ne ho avuto delle prove, per così dire personali; ma non ho indicato nessun individuo in modo speciale, nè nessuno in modo generale. Se il signor Di Collegno ha creduto suo debito, debito d'antiche relazioni, di accennare ad una determinata persona, non è colpa mia.

Passando dal particolare al generale, non aggiungerò che poche parole a quanto ho già detto. Evidentemente a fronte dell'avviso unanime dell'ufficio centrale e di quello manifestato dagli onorevoli preopinanti, non posso aver fondata speranza di frantumare l'opinione della maggioranza del Senato, quindi non voglio fargli perdere un tempo prezioso.

Dirò solo, in risposta specialmente ai senatori Castagneto e Vesme, che le loro spiegazioni non mi paiono stabilire la superiorità dell'antica sulla nuova legislazione.

Essi hanno detto che quella aveva un motivo politico, e che siccome questo motivo non poteva sussistere nell'attuale sistema (diffatti le mie parole suonavano in tal senso), così si poteva con ragione dire vera confisca.

Io ricorderò agli onorevoli preopinanti che vi può essere confisca fiscale, come vi può essere confisca politica. Ma appunto perchè nell'antico regime, almeno dopo il momento in cui il magnanimo Carlo Alberto salì sul trono, non vi era la confisca politica, io non posso credere che quella misura che privava dello stipendio chi si stabiliva all'estero, potesse chiamarsi confisca. Si dica misura troppo severa, eccessiva, ma non si chiami confisca.

Quanto poi all'appello fattomi dall'onorevole relatore, invocando le mie opinioni intorno alla libertà commerciale, mi pare che quell'esempio non calzi. Io lo ripeto, ammetto la libertà di cambio, ma pure ammetto i diritti fiscali e non sono ancor venuto a chiedere l'abolizione di tutte le tasse che colpiscono gli oggetti all'estero; epperò come ho proposto il mantenimento di varie tasse che vincolano in certo modo le transazioni commerciali, così ho creduto di poter proporre il mantenimento di una tassa speciale sulle pensioni, la quale senza porre un soverchio ostacolo al trasferimento di domicilio di un funzionario, tuttavia facesse che questo trasferimento fruttasse alcunchè all'erario.

Forse io sono stato preoccupato delle necessità delle finanze. Costretto a pensare giorno e notte ai bisogni delle finanze, non che ai mezzi di far fronte alle necessità dello Stato, forse sarò stato questa volta troppo fiscale; ma se il Senato pensa alle angustie ed alle inquietudini continue nelle quali versa nei tempi presenti un ministro delle finanze, io sono sicuro che esso non sarà troppo severo nei suoi giudizi.

**ALPIERI.** Io veramente non mi aspettava che dovesse cadere oggi in discussione il progetto di cui ora si tratta, epperò non ho cercato di mettermi in grado di presentare al Senato quelle considerazioni e di fatto e di principio che potessero essere del caso. Di più, dirò che io non sono veramente un ammiratore sviscerato di tale progetto, ma che non saprei accomodarmi alle ragioni che per farlo rigettare in modo assoluto furono esposte dall'ufficio centrale, e massime dal relatore nella risposta che egli ha creduto di dover fare all'onorevole signor ministro delle finanze.

Infatti, egli fra le altre cose, nel dimostrare la convenienza che fossero esenti gli impiegati civili dall'obbligo di ottenere licenza di rimanere all'estero, si appoggiava particolarmente sul pericolo a cui sarebbero stati esposti di perdere la pensione, quando questa licenza non venisse loro accordata e tuttavia durasse la loro permanenza all'estero; egli si appoggiava anche sopra tre considerazioni risultanti, due dal regio decreto del 1835, ed una dalla legislazione attuale; ed in primo luogo egli si faceva ad osservare come quel regio brevetto, il quale regolava in gran parte la materia delle pensioni, fosse stato ritenuto segreto, e quindi natural cosa fosse che non se ne avesse l'opportuna conoscenza; ma per questo riguardo è da notare che questo segreto non si è

mantenuto per lungo tempo, e d'altronde non si sarebbe potuto conservare per un assai gran numero d'anni senza che abbia potuto arrivare alla conoscenza di tutti e massime degli interessati.

Ma egli poi appoggiava più particolarmente il suo dire sovra uno degli articoli in cui, nello estendere l'applicazione di questa legge agli impiegati dimoranti all'estero, si fa eccezione degli impiegati delle finanze e delle gabelle.

Veramente avrei creduto che non sarebbe sfuggito alla perspicacia dell'onorevole nostro relatore il motivo per cui si faceva questa eccezione: egli è chiaro che in quanto alle finanze ed alle gabelle, si faceva eccezione nel brevetto perchè erano rette da regolamenti speciali ed in condizione tutta diversa da quella in cui si trovano gli altri impiegati in quanto all'estero, massimamente perchè si voleva abbondare nelle misure.

Non si regolavano le pensioni accordate agli impiegati all'estero nella stessa misura di quelle che si accordavano agli agenti dell'ordine civile nell'interno; ma non mi pare che l'onorevole signor relatore abbia potuto supporre che si volesse usare una maggiore larghezza di libertà a quelli i quali erano stati impiegati nella parte più delicata del servizio pubblico, che è quello in conseguenza che esigeva maggiori riserbi. Con ciò io non m'intendo punto d'indurre il Senato, quando lo voglia, a dare il suo voto a questa legge: io solo aveva in mira di fare che esso, dando questo voto, lo desse colla maggior conoscenza di causa possibile.

E a questo fine aggiungerò ancora una considerazione per rispondere a ciò che in altra parte del suo discorso diceva lo stesso signor relatore.

Egli infatti credeva che per distrurre l'effetto che potesse rimanere dal disposto dell'antica legge, bastasse il fatto di una legge nuovissima, riflettente solamente un altro ordine del servizio pubblico, cioè quella sulle pensioni dell'armata di terra e di mare. Egli diceva che sarebbe una contraddizione non sostenibile quella di fare una condizione diversa all'uno ed all'altro ordine d'impiegati.

Pregherò l'onorevole signor relatore di considerare che in un paese a noi vicinissimo, dove questa materia è stata le tante e tante volte e con solennità discussa e regolata, esiste questa differenza che non si è creduta contraddizione.

Questa differenza, sia o non perfettamente giusta, ha però una ragione di essere nel suo principio, ed è che in quel paese come nel nostro il servizio militare è forzoso, mentre il servizio civile non lo è: dunque non sarà perfettamente giusto forse lo stabilire una condizione affatto diversa tra l'uno e l'altro ordine d'impiegati, ma non credo che sia una contraddizione.

Ripeto ancora che tutto ciò che son venuto dicendo non è per indurre il Senato a dare il suo voto al progetto; ma per indurlo solo a ben considerare se non dando il voto a questo progetto non vi sia assolutamente a far nulla.

Ora, terminato quanto mi suggeriva lo studio momentaneo di questa legge, studio che non ho potuto compiere, farò ancora un'osservazione che potrà dar luogo ad una dichiarazione più precisa dell'onorevole signor ministro delle finanze, ed è questa: che non è ben chiaro se il disposto della legge si abbia ad intendere unicamente applicabile agli impiegati pensionati che sono nativi dello Stato, o se una volta sancita la legge, essa avesse anche da tenere come sottoposti quegli impiegati che non sono nati nel nostro paese, e che avendo servito in esso, sono ritornati alla patria loro.

Ripeto che questa è una semplice osservazione per dar luogo, ove occorresse, ad una maggiore spiegazione.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Se si parla della legislazione attuale, a questo proposito io credo che tutti gl'impiegati, siano essi cittadini nativi dello Stato o no, tutti vadano sottoposti all'obbligo di ottenere l'autorizzazione del re per godere le loro pensioni all'estero. È vero che di questo diritto si è fatto uso moderatissimo, e che anche nell'antico regime il Governo non si è quasi mai prevalso della facoltà che gli dava il regolamento per impedire che il domicilio fosse trasportato all'estero. Ora poi dopo il nuovo regime credo non vi sia caso in cui questa facoltà sia stata negata; in quanto a me, che da tre anni son ministro delle finanze, l'ho sempre accordata a tutti.

Se questa legge venisse rigettata, siccome sono conseguente nelle mie opinioni, non avrei alcuna difficoltà di accostarmi alla proposta di coloro che vorrebbero togliere in modo assoluto il vincolo che attualmente esiste rispetto ai pensionati, vincolo invero più di nome che di fatto, e che finché sarò io ministro delle finanze certamente non avrà alcuna conseguenza cattiva per gl'impiegati sia civili, sia diplomatici, sia militari. Ma se la legge venisse adottata, dichiaro schiettamente che l'intenzione di chi la dettava, come si ricava dal disposto letterale della medesima, si è che le sue disposizioni si estendano a tutti i pensionati, siano essi nativi del paese, siano essi nativi di altre contrade. Chi serve nel nostro paese per molti e molti anni in certo modo si fa cittadino del paese stesso. Io credo che sia cosa molto irregolare, cosa forse non da tollerarsi, di permettere che uno conservi un'estesa cittadinanza mentre entra nelle file dell'esercito, oppure copre un impiego retribuito.

In ciò io dichiaro altamente che se si dovesse fare una legge sulla condizione degl'impiegati, non esiterei a proporre che si dichiarasse l'incompatibilità delle condizioni di un impiegato e della posizione di non cittadino.

Quindi in conformità di questo principio io dichiaro schiettamente che l'autore della legge ha inteso di colpire indistintamente tutti gl'impiegati, qualunque sia la loro origine.

**DI VESME**, relatore. Risponderò brevi parole ad alcune osservazioni fatte dal senatore Alfieri.

Notava egli che il regio brevetto che cade in questione, quantunque non pubblicato, era però conosciuto da molti. Non v'ha dubbio per altro che da molti non era conosciuto, e tanto bastò per fare che non pochi necessariamente cadesero in errore intorno alla sua interpretazione ed alle sue applicazioni.

Diffatti ne vediamo un esempio nel momento presente, poichè si leva questione sul limite, sulle persone stesse alle quali si estende il detto brevetto. L'articolo 20, di cui già diedi lettura, dice: « Il presente regolamento non è applicabile ai nostri agenti all'estero, per i quali sarà fatto un regolamento particolare. » La ragione per la quale non si estende agli agenti all'estero questo regolamento è evidente; egli è perchè si prometteva un regolamento particolare, e non perchè si giudicasse che si potesse più facilmente la licenza concedere a quel genere d'impiegati; fatto sta però che la proibizione non esiste, non essendo stato fatto il regolamento promesso.

Concedo che il motivo tutto speciale dell'eccezione degli impiegati dipendenti dall'azienda delle finanze e delle gabelle è quello della ritenenza sul quale erano fondate le pensioni. Ma quest'argomento, quantunque non ne sia fatta menzione nella relazione per maggiore brevità, milita appunto a favore dell'opinione del vostro ufficio centrale, giacchè ora tutti gli impiegati sono soggetti alla ritenenza, e questo è appunto uno dei titoli sui quali si fondano le pensioni.

Diceva il signor ministro che le ragioni addotte dal senatore Di Castagneto e dal relatore per preferire l'antico al moderno sistema non l'avevano persuaso.

Non fu nostro intento di difendere l'antico sistema, ma soltanto di spiegarlo, di rendere cioè ragione dell'antica proibizione; del resto conveniamo perfettamente che è assai meglio togliere una tale proibizione, essendo preferibile la piena libertà agli impiegati di recarsi ovunque loro aggrada.

Aggiungerò una parola ancora di difesa all'accusa di legge di confisca che fu fatta nella relazione alla presente legge.

L'articolo 2° dice che se alcuno prolunga oltre quattro mesi all'estero la sua dimora perde la pensione per l'intero tempo della sua assenza, cioè anche per i primi quattro mesi.

Poniamo il caso di una persona che si assenti dallo Stato con l'intenzione di ritornare prima di quattro mesi. Pochi giorni avanti che scadano i quattro mesi monta in un convoglio della strada ferrata e s'incammina verso il suo paese: avviene una catastrofe sulla strada di ferro: chi si spezza il collo, chi una gamba; egli rimane ammalato per via, e non può proseguire la sua strada; passano i quattro mesi: il fisco dice: tanto peggio per voi, ma tanto meglio per me; e questo impiegato perderà la pensione non solo pel tempo che decorse oltre i quattro mesi, e che egli dovette passare ammalato in rischio della vita, ma anche di quello nel quale non fu in contravvenzione alla legge.

Approvava finalmente il senatore Alfieri che non era senza motivo la differenza di prescrizione che vi poteva essere fra i vari generi dei pensionati, poichè i pensionati militari, i quali sono soggetti a legge più mite, non entrano sempre nel servizio militare per propria volontà, ma sovente costretti dalla forza.

Osserverò che essendovi differenza anche per gli altri generi d'impiegati, questo non basterebbe per spiegare il motivo di tale differenza, che resterebbe sempre più gravosa.

Aggiungerò ancora che il vero motivo della differenza viene piuttosto dall'essere la condizione degl'impiegati militari regolata da una legge posteriore, poichè, secondo i regolamenti anteriori, anch'essi assentandosi dallo Stato perdevano la loro pensione come gl'impiegati civili. D'altronde, siccome essa dipendeva dal regio beneplacito, così poteva imporsi loro la condizione che si fosse voluta.

Altro non rimane al vostro ufficio che prendere atto della dichiarazione fatta dal signor ministro, che egli cioè, ove questa legge non sia adottata dal Senato, intenda di dare la massima libertà a tutti gl'impiegati di potersi assentare dallo Stato, e di promuovere col fatto anche in ordine a questo punto i principi di libertà che già promosse riguardo ad altri.

**PRESIDENTE**. Invito il Senato a volersi pronunziare sulla chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò l'articolo 1°. (Vedi sopra)

Chi intende approvarlo, sorga.

(Il Senato rigetta.)

Dopo questo voto del Senato io non veggio altro miglior partito che quello di procedere senza più allo squittinio sulla legge precedentemente votata, sospendendo così l'ulterior discussione dell'altro progetto.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. È inutile ora il discutere gli altri articoli, sarebbe meglio di passare addirittura allo squittinio dell'altra legge, perchè il Ministero non intende...

**DI FOLLONE** (Interrompendo). Domando la parola.

Io ho dovuto naturalmente, come tutti i senatori, inclinare alla decisione del Senato, il quale aveva mutato l'ordine del giorno, mentre non vi era portata la legge attualmente in discussione, il regolamento dà questa facoltà al Senato; esso ne ha usato e si dovette passare alla discussione. Non è men vero però che la maggior parte dei senatori non era preparata alla discussione di questa legge; e forse alcuno di quelli ai quali non garbava tal quale fu presentata avrebbero proposto modificazioni ed emendamenti onde renderla conciliabile colle varie opinioni espresse.

Io credo dunque che sarebbe sano consiglio il rimandarne la discussione ad altra epoca, e pare a me che tale rinvio possa ancora essere in questo punto accolto dal Senato, mentre l'articolo 48 del nostro regolamento dichiara che la questione di sospensione, cioè quella che si debbano sospendere le deliberazioni per un tempo da determinarsi, sarà messa ai voti prima della questione principale.

Proporrei quindi al Senato, prima d'inoltrarsi nella discussione degli articoli, di esaminare se non convenga di rimandarla a sei mesi; in questo frattempo il Ministero potrà far tesoro delle osservazioni che vennero fatte, maturare le difficoltà che sono state accennate, e ritirare questa legge o presentarne un'altra che sia maggiormente accettabile.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. L'onorevole senatore Di Pollone dopo il voto del Senato che respinge l'articolo 1° del progetto di legge, il quale contiene in certo modo il vero principio che tutto lo informa, vorrebbe che se ne sospendesse la discussione e questa si rimandasse a sei mesi, onde nell'intervallo il Ministero avesse a migliorarne le parti che rimangono tuttora, per sostituire a questo un altro progetto.

Osserverò prima di tutto che il sistema, ossia la proposta dell'onorevole senatore Di Pollone equivale in certo modo al rigetto della legge, ed è un mezzo cortesissimo per arrivare allo stesso scopo, è il mezzo che si adopera nel Parlamento inglese; nel medesimo non si chiede mai che una legge si rigetti, ma bensì che essa sia letta fra sei mesi; se questo sistema si fosse introdotto fra noi, non avrei difficoltà di vedere adoperata questa forma; ma non so che cosa si guadagni con questo palliativo; è assai meglio, a mio parere, che quando una legge non si vuole, si dica francamente: non vogliamo questa legge. Qualche volta si può dire: non vogliamo la legge qual è, ma non dissentiamo di prenderne ad esame un'altra analoga, modificata però e migliorata, ed il Ministero può in allora far tesoro delle osservazioni fatte nella discussione per presentare, se lo crede opportuno, un altro progetto di legge. Questo sistema mi pare molto più opportuno che quello proposto dall'onorevole senatore Di Pollone, il quale se fosse adottato ne avverrebbe che questa legge, mancando l'articolo 1°, rimarrebbe senza testa, monca, acofala per sei mesi.

Il solo vantaggio che avrebbe il sistema dell'onorevole senatore sarebbe di rendere possibile l'emendamento di questa legge nell'attuale Sessione; ma se essa si rimanda a sei mesi è possibile che il Parlamento si trovi chiuso, e che quindi, non essendovi un voto creduto del Senato, la legge cada per proprio fatto; onde credo molto più ragionevole che si sospenda la discussione affinché io possa ritirarla.

**DI POLLONE**. Era il mio scopo.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Dal momento che non si vuole imporre una tassa ai pensionati che stabiliscono domicilio all'estero, io non vedo altra cosa a fare (non so se la farò o se lascerò che ciò venga dall'iniziativa parlamentare) che togliere quegli articoli dell'at-

tuale legge che vincolano i pensionati e li sottopongono all'arbitrio del ministro. Come ministro delle finanze desiderava di contraccambiare l'arbitrio con un sacrificio pecuniario, ma detesto talmente l'arbitrio che anche gratuitamente, per quanto spetta a me, molto volentieri vi rinuncio.

**DI POLLONE**. Era una semplice spiegazione che voleva dare. Io non aveva proposto al Senato di rimandare la legge per farla cadere, ma nella lusinga che il Ministero l'avrebbe ritirata, lasciando così al suo senno di vedere se dopo le osservazioni fatte gli convenisse di riprodurla emendata.

Ora il signor ministro domanda la sospensione, ed io ritiro perciò la mia proposizione.

**PRESIDENTE**. Eguale scopo si era prefisso il presidente allorché proponeva al Senato di voler passare allo squittinio sull'altra legge, giacché in questo modo rimanendo sospesa la votazione di questa legge, si lasciava libero il campo al signor ministro delle finanze di prendere gli ordini di S. M., se lo credesse, pel ritiro della legge. A tal uopo è da notare che il rigetto dell'articolo 1° pregiudica tutta la legge, non essendo questa una di quelle leggi che possano scindersi o modificarsi negli articoli successivi, perchè tutto il fondamento della legge sta nell'articolo 1°: rigettato questo, s'intende perciò rigettata tutta la legge.

**ALFIERI**. Pregho il Senato a volermi permettere di spiegare come io avessi inteso in principio la proposta del senatore Di Pollone. Io credevo che fosse per concludere pel rinvio all'ufficio centrale della legge, perchè non esistendo più il primo articolo, e non potendo più esistere perciò la legge (al quale venne proposta, avesse cercato modo di vedere se poteva convenire coll'onorevole signor ministro, in seguito a ciò che si era detto nella discussione, per formare un articolo il quale levasse i difetti che esistono a questo riguardo nelle disposizioni delle leggi antiche. Io non so se il signor ministro considera questo modo di emendare come un vero emendamento, oppure come una nuova proposta, che debba quindi come tale subire tutte le fasi cui vanno soggette le proposte d'iniziativa nel Senato. Pregherei quindi il Senato a voler pensare se meglio convenga abbandonare la legge aspettando che essa sia ritirata dal Governo, cosa un po' insolita, oppure rimandarla all'ufficio centrale per un nuovo studio. Ora che è decisa la questione principale intorno alla non ammissione del progetto primitivo, è inutile votarne gli altri articoli.

**DE FORNARI**. Aveva domandato la parola fra le perplessità sollevate da questa discussione per accostarmi alla maniera di vedere ed al suggerimento dell'onorevole collega ed amico mio marchese Alfieri. Perciocchè, come egli, non avvertito, nè dunque preparato per la discussione in questa tornata, e tanto meno pago della piega in cui s'è aggirata, nè saprei col mio voto sanire quale è presentata questa legge, nè tuttavia la ravviso quale è acerbamente censurata, e recisamente respinta dall'ufficio centrale, e neppure mi parrebbe lodevole, e direi decoroso l'averne quasi ché forzato per parte del Governo, in tal situazione, il ritiro.

Per una parte trattasi, non di sospendere solo, d'annullare, anche di revocare, per cagione di un fatto per sè lecito, talora prima autorizzato o indefinitamente tollerato, di prolungata assenza dallo Stato, talora involontaria, e pur troppo anzi forzata, un'acquistata remunerazione di servizi, talora eminenti, resi allo Stato, e forse l'unica risorsa per la sussistenza delle famiglie colpite dalla intimazione di un ritorno in certi casi non possibile o gravemente dannoso. La generalizzazione di tale applicazione, che anche or ora abbiamo udito dichiarata a tutti i casi, la inesorabilità di questa legge

così intesa ed estesa, parmi che siano motivi flagranti per l'opposizione manifestatasi poco stante generale nella sanzione preliminare sul primo articolo.

Ma, signori, qualche modificazione che si soggiunga in successivi articoli da aggiungersi che temprino codesta generalizzazione, coteste inesorabilità, l'autorizzazione che in certi casi si riserva al Governo per cause motivate, opportune, temporarie segnatamente, possono rendere la legge plausibile non solo, ma giustamente, sapientemente introdotta. Un freno alla emigrazione di chi dallo Stato ottiene mezzi per sussistervi, un impedimento a che quei mezzi si disperdano all'estero per capriccio de' pensionati, e tutt'altro un compenso all'erario bisognoso corrispettivamente al tempo d'assenza, sono plausibili motivi e dai Governi ancora paterni assai generalmente adottati per analoghe disposizioni di legge.

Per queste mie convinzioni, comunque imperfettamente espresse, appoggio i riflessi dell'onorevole collega Alfieri, ed opino perchè, invece di tutt'altre delle proposte maniere di sospensione, si adotti di rimandare il progetto di legge all'ufficio centrale, acciò concertarsi all'uopo coll'onorevole ministro presidente del Consiglio onde introdurre nei seguenti articoli quelle modificazioni coordinate che rendano la legge per tutte le convinzioni accettabile.

**DI CASTAGNETO.** Io non penso come l'onorevole proponente, e nemmeno lo pensa l'ufficio centrale, che il Senato si trovi rimpetto a questa legge in una condizione straordinaria. Questa legge fu letta, fu aperta sulla medesima la discussione generale, fu discussa, si passò alla votazione del primo articolo e fu rigettato. Dunque altro non resta che procedere alla votazione degli altri articoli.

Se qualche senatore vorrà proporre degli emendamenti, è nel suo diritto di farlo alla lettura di ciascun articolo. Se tutta la legge sarà votata, si passerà allo squittinio segreto. Accade ora che dopo il rigetto del primo articolo l'onorevole presidente del Consiglio considerando che il medesimo contiene tutta la economia della legge, ha proposta la sospensione.

Questo esempio non è unico nel Senato, già altre volte si è riprodotto, e dipende da voi, o signori, di votare o di non votare la sospensione. Al momento che sarà da voi votata la sospensione credo avrete usato di un vostro diritto, e che la discussione non abbia presentato verun fenomeno straordinario.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.** Io prego il Senato di voler sospendere la discussione ulteriore di questo progetto, onde il Ministero possa avvisare se sia opportuno il pregare il Senato di rinviarlo all'ufficio centrale, oppure se non sia miglior consiglio di ritirarlo nelle forme prescritte dalla nostra legislazione per abbandonarlo intieramente o riprodurlo poi in altra Sessione.

**CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica.** Vorrei ricordare al Senato un precedente che già esiste e che ebbe luogo quando si discusse la legge d'imposta personale e mobiliare. Essendo io allora ministro delle finanze, ed essendomi dal Senato precisamente rigettato il primo articolo di essa legge, ho pregato il Senato di sospendere la discussione perchè avessi tempo di considerare se non era opportuno di chiedere al Re l'autorizzazione di ritirarla.

Il Senato aderì alle mie istanze, ed io presentai il decreto che autorizzava il ritiro della legge.

**PRESIDENTE.** Si fa la proposta di sospendere la discussione di questa legge; siccome la proposta di sospensione deve precedere ogni altra, io la pongo ai voti.

(Il Senato adotta.)

Si procede allo squittinio segreto sulla legge dapprima votata.

Risultato della votazione:

Votanti.....	59
Voti favorevoli.....	57
Voti contrari.....	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.